

Famiglia - matrimonio Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20066 del 13/07/2023 (Rv. 668594 - 01)

Rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - scioglimento - divisione - Spese e investimenti per il patrimonio comune - Obbligo di restituzione - Configurabilità - Denaro personale impiegato per l'acquisto di un bene caduto in comunione - Restituzioni - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ai sensi dell'art. 192, terzo comma, c.c., devono essere restituiti solo gli importi impiegati in spese ed investimenti per il patrimonio comune già costituito, ma non il denaro personale impiegato per l'acquisto di beni che concorrono a formare la comunione, trovando, in tale ipotesi, applicazione l'art. 194, comma primo, c.c., secondo il quale all'atto dello scioglimento l'attivo ed il passivo devono essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi. (Fattispecie in tema di acquisto di partecipazioni societarie avvenuto dopo il matrimonio).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20066 del 13/07/2023 (Rv. 668594 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0177, Cod_Civ_art_0178, Cod_Civ_art_0179, Cod_Civ_art_0191, Cod_Civ_art_0192, Cod_Civ_art_0194